

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE

"VOLONTARIATO IN RETE - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio in Vicenza, presso la Sala Convegni Istituto Comprensivo n. 5, in Contrà Mure San Rocco n. 37/A, alle ore diciannove e cinquantacinque.

Avanti a me **Dott. ANNA MARIA FIENGO NOTAIO** in Thiene ed ivi residente con lo studio in Viale Europa n. 8/10 ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

SI E' PERSONALMENTE COSTITUITO IL SIGNOR

GIANESINI MARCO, nato a Arezzo il giorno 21 aprile 1962, residente a San Vito di Leguzzano (VI), Via Cazzola n. 1, il quale interviene a quest'atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Associazione

"VOLONTARIATO IN RETE - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA"

con sede in Carrè (VI), Piazza IV Novembre n. 5, codice fiscale n. 93024610243, costituita con atto privato in data 7 (sette) settembre 2005 (duemilacinque), registrato a Thiene il 7 ottobre 2005 al n. 2211 serie 3, associazione iscritta al Registro Regionale Volontariato n. VI0523, Ente Gestore CSV di VI come da delibera n. 46 del 15 dicembre 2008 del Comitato di gestione del Fondo speciale regionale per il volontariato.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,

mi comunica

che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria

1. Ratifica nuove adesioni
2. Varie ed eventuali

Assemblea straordinaria

1. Modifiche allo Statuto come previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017

Il comparente invita me notaio ad assistere alla riunione dell'assemblea, per la sola parte straordinaria relativa alle modifiche statutarie, essendo già stata effettuata e chiusa l'assemblea ordinaria dei soci, ed a rogarne il verbale in funzione di segretario.

Aderendo io notaio a detta richiesta do atto di quanto segue:
Ha assunto la presidenza dell'assemblea, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo, L'Avv. MARCO GIANESINI, richiedente, il quale,

CONSTATATO

. che l'assemblea è qui riunita, in seconda convocazione, per questo giorno ed ora con avviso scritto e consegnato a ciascu-

Registrato a Vicenza

il 19/07/2019

al n. 2630 serie 1T

no dei componenti dell'associazione, nei termini previsti dallo statuto,

. che sono presenti n. 127 (centoventisette) (in proprio e per deleghe) associati su un totale di n. 209 (duecentonove) associati, come si evince dal foglio presenze che resterà agli atti della associazione;

. che sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

GANESINI MARCO, Presidente,

Lagni Maria Elisa - Segretario/Tesoriere,

Munaretto Giuseppe, Consigliere,

Barbera Stella, Consigliere,

Caoduro Romana Consigliere,

Cappozzo Gianfranco, Vice Presidente;

. assente giustificato il Consigliere Palano Mario;

. che non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

dichiara

L'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare e passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, per la parte straordinaria, di cui i presenti si dichiarano edotti.

Il Presidente, iniziando la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, riferisce all'assemblea che si rende necessario procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione come richieste dal D.Lgs. 117/2017, anche ai fini dell'accreditamento come CSV (Centro di servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza); quindi il Presidente illustra le modifiche allo statuto che si rendono necessarie, procedendo alla lettura del testo dello statuto, scorrendo articolo per articolo per permettere il confronto con il precedente statuto e sottolineando i vari cambiamenti che si propongono all'assemblea.

Il Presidente precisa altresì che dette modifiche sono state trasmesse anche all'Ufficio Persone Giuridiche della Regione Veneto ed all'Ufficio del Volontariato presso la Regione per una verifica.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a dare atto di quanto da lui esposto e quindi a riconoscere le modifiche allo statuto sociale.

Udita l'esposizione del Presidente, l'assemblea degli associati, per alzata di mano, come mi conferma il Presidente, all'unanimità

delibera

1) di approvare le modifiche allo statuto dell'Associazione composto da 19 (diciannove) articoli, che nella sua nuova versione viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante sotto la lettera **A)** previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio;

2) di dare mandato al Presidente di compiere tutti gli atti e

le formalità conseguenti alla presa deliberazione, inviando comunicazione agli uffici competenti.

Vengono infine conferiti all'Organo Direttivo, tutti i poteri opportuni e necessari per dare giuridica efficacia alle deliberazioni prese ed attuazione anche formale delle stesse.

Vengono autorizzate tutte le conseguenti formalità di trascrizione presso qualsiasi ufficio pubblico e privato con esonero per chiunque da ogni responsabilità al riguardo.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore venti e quaranta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato A).

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me completato a mano su due fogli per facciate due e quanto leggesi della terza.

Di esso ho dato lettura, presente l'assemblea, al comparente, il quale, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore venti e cinquanta.

F.TO: GIANESINI MARCO

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO A)

AL N. 69.158 DI REP.

E N. 16.809 DI RACC.

STATUTO

Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza - ODV

Articolo 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

1.1 È costituita senza scopo di lucro con durata illimitata l'Associazione denominata "Volontariato in Rete Federazione Provinciale di Vicenza - ODV" (di seguito per brevità "Associazione"). La sua attività e i rapporti con e tra gli Enti del Terzo Settore aderenti (di seguito per brevità "Enti aderenti") sono regolati dalle norme del presente statuto (di seguito per brevità "Statuto").

1.2 L'Associazione è costituita ai sensi dell'art. 14 e segg. del codice civile e del Decreto Legislativo 117/2017, ha sede in Piazza IV Novembre n. 5 Carrè (VI). L'eventuale variazione di sede non comporterà la variazione dello Statuto ma l'obbligo di fare comunicazione agli uffici competenti.

1.3 Le finalità dell'Associazione, descritte nell'articolo 2 che segue trovano principale compimento nell'ambito della provincia di Vicenza e comunque si esauriscono entro l'ambito della Regione Veneto.

Articolo 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

2.1 L'Associazione è un'organizzazione di volontariato e come tale la sua denominazione sociale in ogni comunicazione pubblica conterrà l'indicazione "organizzazione di volontariato" o "ODV"; l'Associazione è associazione riconosciuta, apartitica e non confessionale; esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/17, e, tra esse, in via prioritaria quelle riferibili al comma 1, lettera i) recante "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"; tutte le attività vengono svolte in via prevalente a favore di terzi, avvalendosi in via prevalente delle prestazioni di volontari associati, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

2.2 L'Associazione vuole essere reale collegamento e coordinamento degli Enti del Terzo Settore e intende promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nei medesimi Enti del Terzo Settore della provincia di Vicenza; l'associazione è espressione concreta di scelte di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo, sostenendo e realizzando, anche direttamente, iniziative di volontariato.

2.3 L'Associazione - ferma restando la piena autonomia dei singoli Enti aderenti sia nella propria organizzazione interna sia nelle concrete modalità operative - persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale:

a) promuovere e difendere i diritti umani;

b) promuovere la coscienza civica sui doveri della solidarietà nazionale ed

internazionale;

- c) promuovere un volontariato inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un progetto di società che coinvolga tutti i cittadini;
- d) stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche ed il loro corretto funzionamento anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
- e) contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti dallo Stato e dai pubblici poteri autentici spazi di libertà d'azione;
- f) favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa del volontariato;
- g) rappresentare a livello provinciale gli Enti del Terzo Settore aderenti.

2.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di individuare le eventuali attività diverse.

2.5 L'Associazione, forte dell'esperienza degli ultimi 10 anni, intende concorrere per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza (di seguito "CSV"), con le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

2.6 Nel caso in cui ne sia affidata la gestione all'Associazione, il CSV opererà nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del secondo e terzo comma dell'articolo 63 del D.lgs. 117/2017.

2.7 Nella gestione del CSV l'Associazione si atterrà a quanto prescritto dal primo comma dell'articolo 61 del D.lgs. 117/2017, assumendo in particolare:

- a) l'obbligo di svolgere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 117/2017;
- b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
- c) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
- d) l'obbligo di garantire il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente salvo quanto previsto dalle lettere e), f), e g);
- e) l'obbligo di garantire l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;
- f) l'obbligo di mettere in atto misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo del CSV da parte di singoli associati o di gruppi

minoritari di associati;

g) l'obbligo di mettere in atto misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

h) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;

i) l'obbligo di applicare misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2.8 Al fine di dare concreta attuazione agli obblighi riportati al comma 2.7 lettere d) e) f) g) h) i), l'associazione si doterà di un regolamento specifico che sarà votato con i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria, previsti per le modifiche statutarie. Gli altri regolamenti relativi al funzionamento dell'associazione verranno votati con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria.

2.9 L'Associazione può articolare la propria attività attuando una ripartizione organizzativa basata su specifiche aree di intervento.

2.10 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dall'organizzazione. L'assunzione del personale o il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo deve avvenire nei limiti previsti dalla legge. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 3 - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ENTI DEL TERZO SETTORE ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE - TRASPARENZA

3.1 L'Associazione è costituita dalle organizzazioni di volontariato e dagli Enti del Terzo Settore (di seguito "ETS"), iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (esclusi quelli costituiti in una delle forme del Titolo V del codice civile) operanti e con sede nella provincia di Vicenza. Gli ETS sono ammessi in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3.2 L'ammissione all'Associazione è preliminarmente esaminata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del singolo ETS contenente la dichiarazione di voler condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a rispettare le disposizioni dello Statuto e del regolamento vigente al momento della domanda. La domanda di ammissione:

(1) se accolta dal Consiglio Direttivo deve essere posta all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva per la ratifica;

(2) se respinta dal Consiglio Direttivo deve essere posta all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva per l'esame del merito.

3.3 In seguito alla delibera dell'Assemblea, gli Enti del Terzo Settore assumono la qualifica di "associato" o "aderente", qualifica che mantengono a tempo indeterminato e che non possono trasmettere a terzi.

3.4 È obbligo degli Enti aderenti rispettare lo Statuto, l'eventuale regolamento e le deliberazioni degli organi associativi (di cui al successivo articolo 5).

3.5 Tra gli Enti aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita

associativa.

3.6 Gli Enti aderenti hanno diritto di:

- a. votare in Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto;
- b. approvare il bilancio nei modi previsti dallo Statuto;
- c. eleggere gli organi direttivi e candidarsi per gli stessi;
- d. decidere sulla non ammissione o decadenza degli Enti aderenti nelle modalità previste dallo Statuto;
- e. accedere ai dati di bilancio ed alle informazioni riguardanti l'attività e l'organizzazione dell'Associazione, come stabilito da leggi e Statuto;
- f. esaminare i libri sociali, richiedendo a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, nel rispetto del diritto alla riservatezza e degli interessi dell'Associazione.

Articolo 4 - RECESSO ESCLUSIONE E SOSPENSIONE

4.1 Gli Enti aderenti possono in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente e al Consiglio Direttivo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C.. Il recesso ha effetto trascorsi 10 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione.

4.2 Gli Enti aderenti devono essere esclusi dall'Associazione:

a) In caso di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'esclusione opera di diritto; il Consiglio Direttivo si limiterà a prendere atto della cancellazione, dando comunicazione dell'esclusione all'Ente aderente.

b) In caso di rilevante inosservanza degli obblighi stabiliti dallo Statuto.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'Ente aderente. Contro la decisione è ammesso reclamo al Collegio dei Garanti.

4.3 Il Consiglio Direttivo potrà anche decidere la sospensione temporanea dell'Ente aderente in attesa che l'Assemblea ne deliberi l'esclusione.

4.4 Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5 - ORGANI

5.1 La struttura dell'Associazione è democratica;

5.2 Sono organi della Associazione (di seguito "Organi Associativi"):

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Garanti;
- e. l'Organo di Controllo.

5.3 Di tutte le riunioni degli Organi Associativi deve essere redatto processo verbale e riportato nei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017.

5.4 Tutte le cariche associative sono di durata triennale e gli eletti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi; il Presidente non può rimanere in carica complessivamente per più di 9 (nove) anni.

5.5 Ai componenti degli Organi Associativi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 10 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397,

secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 6 - ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

6.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai rappresentanti legali degli Enti aderenti. È ammessa la delega ad altro componente del consiglio direttivo dell'Ente aderente. Ogni Ente aderente ha diritto di voto e può rappresentare per delega un solo altro Ente aderente, con le modalità previste dal Regolamento interno.

6.2 Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) stabilire le linee politiche ed operative dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno e bilancio preventivo dell'Associazione;
- c) approvare il regolamento dell'Associazione e le eventuali modifiche;
- d) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere;
- e) eleggere il Consiglio Direttivo;
- f) eleggere il Collegio dei Garanti;
- g) eleggere l'Organo di Controllo;
- h) eleggere la Commissione Elettorale;
- i) esercita ogni altra competenza attribuita dalla legge, dal presente statuto o dalle fonti interne.

6.3 L'Assemblea è convocata:

- a) dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- b) su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo e comunque di non meno di 3 componenti;
- c) su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli Enti aderenti indirizzata al Presidente e contenente l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea;

6.4 La convocazione, indirizzata ai singoli Enti aderenti, deve contenere l'Ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione. La convocazione può essere inviata anche tramite e-mail, telefax e/o mezzi simili, e comunque con un mezzo tale da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte di tutti i soci, e deve essere inviato almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea di cui al punto 6.3 b) e c) deve essere convocata entro 30 giorni dall'istanza.

6.5 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Enti aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Enti aderenti presenti.

6.6 In Assemblea hanno diritto di voto e di parola solo gli Enti aderenti che abbiano regolarmente versato la quota di iscrizione annuale all'Associazione, se prevista.

6.7 L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

6.8 Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita in presenza dei tre quarti degli Enti

aderenti e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la maggioranza semplice degli Enti aderenti e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

6.9 Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo ha il compito di rendere operanti le decisioni assunte dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri ("Consiglieri") compreso tra sette e undici.

7.2 Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria e in particolare deve:

- a) porre in atto linee politiche ed operative stabilite dalla Assemblea;
- b) mantenere i rapporti con gli Enti aderenti;
- c) amministrare le risorse economiche secondo le linee indicate dalla Assemblea;
- d) rappresentare, a livello provinciale, regionale e nazionale, gli Enti aderenti;
- e) predisporre su proposta del Segretario/Tesoriere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) predisporre il regolamento (e le sue eventuali modifiche) da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- g) promuovere iniziative che coinvolgano il mondo del volontariato della provincia di Vicenza;
- h) deliberare sulle domande di adesione e sull'esclusione da socio.

7.3 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Segretario anche con compiti di Tesoriere.

7.4 Le cariche sono incompatibili tra loro e debbono essere attribuite a persone non appartenenti al medesimo Ente aderente.

7.5 Il Consiglio si riunisce orientativamente ogni tre mesi e comunque almeno due volte all'anno per redigere il programma dell'attività per l'anno successivo ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano.

7.6 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

7.7 Il Consiglio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili con le limitazioni di cui all'articolo 5.4.

7.8 Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

7.9 Qualora durante un mandato venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri decadrà l'intero Consiglio Direttivo. Qualora durante un mandato venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo è reintegrato dai primi dei non eletti. In mancanza di questi o a causa della loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei

Consiglieri mancanti. I nuovi Consiglieri decadono in concomitanza alla decadenza naturale del Consiglio.

7.10 Il Segretario/Tesoriere provvede alle esigenze di finanziamento per le attività della Associazione, redige il bilancio consuntivo che dovrà essere approvato entro il 30 giugno di ciascun anno e, se richiesto dal Consiglio Direttivo, un bilancio preventivo. Quale segretario è responsabile della tenuta degli atti e della documentazione dell'Associazione e provvede all'esecuzione degli adempimenti organizzativi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7.11 Ai lavori del Consiglio possono essere chiamate a partecipare a titolo consultivo persone scelte per particolari competenze nel campo del volontariato o negli ambiti in cui operano.

7.12 È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 8 - PRESIDENTE

8.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
- c) sovrintende alla Direzione e alla Amministrazione e in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

8.2 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente.

Articolo 9 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

9.1 Il Collegio dei Garanti (di seguito "Collegio") è composto da tre membri effettivi e da un supplente, individuati per la loro correttezza, dirittura morale ed equilibrio, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti. Nella sua prima riunione il Collegio elegge il Presidente e il Vice presidente.

9.2 Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Nel caso venga meno la maggioranza dei suoi componenti trova applicazione l'articolo 7.9.

9.3 Il Collegio ha il compito di tentare di dirimere le questioni sottoposte al proprio giudizio dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea o da un Ente aderente all'Associazione e decide sui reclami proposti dagli Enti del Terzo Settore esclusi dall'Associazione.

9.4 Il Collegio ha il compito di verificare la correttezza della procedura

elettorale in caso di contestazioni da parte di uno o più Enti aderenti.

9.5 Le riunioni del Collegio sono valide qualora siano presenti tutti i membri e le sue decisioni, assunte senza formalità di procedura, sono inappellabili fatti salvi i diritti di legge.

Articolo 10 - ORGANO DI CONTROLLO

10.1 L'Assemblea elegge l'Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti individuati per la loro competenza tra i soci e/o non soci costituenti l'Associazione di cui almeno uno effettivo e uno supplente devono avere i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 c.c. Il collegio al suo interno elegge un Presidente.

10.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, subentra il componente supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti l'organo si applica l'articolo 7.9.

10.3 I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per non più di tre mandati consecutivi.

10.4 L'Organo di Controllo:

- vigila sulla corretta amministrazione del Consiglio Direttivo;
- esprime pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- esamina ed approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo prima che questi siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- esprime il proprio parere scritto sulla relazione annuale;
- esercita tutti i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 ss. del Codice Civile e dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 117/2017.

10.5 La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

10.6 L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo di Controllo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

10.7 Nel caso in cui all'Associazione sia assegnata la gestione del CSV ai sensi dell'art. 61 del Codice del Terzo settore, il Presidente di tale Organo è nominato dall'OTC (Organismo Territoriale di Controllo). I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

11.1 Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Garanti, oltre a quanto previsto dallo Statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i) dell'art. 61 comma 6 Codice Terzo Settore, come di seguito rappresentati:

a) Requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D.lgs n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all'assenza di cause di

ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;

b) Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore;

c) Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia;

d) Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.

11.2 La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo settore.

11.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai componenti degli organismi direttivi delle delegazioni territoriali.

11.4 Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente del Collegio dei Garanti si pronuncia l'Organo di Controllo.

Articolo 12 - ESERCIZIO SOCIALE E PATRIMONIO

12.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

12.2 Per ogni esercizio è altresì predisposto e approvato il bilancio preventivo.

12.3 Il Consiglio Direttivo, in sede di redazione del bilancio, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore.

12.4 Il bilancio preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

12.5 Gli Enti aderenti, riuniti in Assemblea, oltre al bilancio preventivo, approveranno entro il 30 (trenta) giugno il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale e l'inventario rispettivamente dell'anno in corso e successivo a quello di spettanza unitamente ad una relazione morale e finanziaria.

12.6 Il patrimonio dell'Associazione è il patrimonio iniziale dell'ente quale risultante da atto costitutivo.

12.7 Al finanziamento della propria attività, l'Associazione provvede con:

- a) contributi degli Enti aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

- g) corrispettivi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.lgs. 117/2017;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) attività diverse ex articolo 6 D.lgs. 117/2017;
- j) entrate derivanti dal Fondo Unico Nazionale di cui all'art. 62 del D.lgs. 117/2017.

12.8 Le risorse economiche provenienti da fonti diverse dal FUN saranno oggetto di contabilità separata come previsto dall'articolo 61 comma 1 lett. C) del D.Lgs 117/2017.

12.9 In relazione ai corrispettivi di cui al comma 12.6 lettera g), per mantenere la natura di entrate di attività di interesse generale non possono superare i costi sostenuti per la realizzazione delle attività.

12.10 L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi del D.lgs. 117/2017.

12.11 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

12.12 Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati al perseguimento delle finalità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.lgs. 117/2017.

Articolo 13 - BENI

13.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

13.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

13.3 I beni immobili, mobili registrati e mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Enti aderenti.

Articolo 14 - CONVENZIONI

14.1 Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

14.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario, presso la sede della Associazione.

14.3 L'Associazione potrà dare la sua adesione ad associazioni, Enti e strutture locali, regionali e/o nazionali, aventi finalità analoghe e scopi che rispondano ai requisiti del D.lgs. 117/2017 e allo Statuto.

Articolo 15 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE

15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di

solidarietà.

15.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.3 Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato nelle modalità prescritte dalla legge.

Articolo 16 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

16.1 In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, dedotte le passività, dovrà essere devoluto esclusivamente a favore di altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore. L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Enti aderenti al momento dello scioglimento. Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 63, commi 4 e 5 del Codice del Terzo settore.

16.2 L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Enti aderenti al momento dello scioglimento.

Articolo 17 - REGOLAMENTO

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito regolamento fermo restando la specifica dell'articolo 2.8.

Articolo 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del Codice Civile e della vigente legislazione sugli Enti del Terzo Settore.

Articolo 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente statuto e fino al termine del mandato degli organi attualmente in carica:

a) il Consiglio Direttivo è costituito dai consiglieri del Consiglio Direttivo dell'ente gestore e dai consiglieri del Consiglio Direttivo del CSV attualmente in carica ed esercita le funzioni previste dal presente statuto. Alla scadenza del Consiglio attualmente in carica, si provvede al rinnovo secondo quanto previsto dal presente statuto;

b) rimane in carica l'Organo di Controllo del CSV, nella sua attuale composizione. Alla scadenza dell'Organo di controllo del CSV, si provvede al rinnovo secondo quanto previsto dal presente statuto.

F.to: MARCO STANESINI

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)